

TI_GERICHTE 36.2010.109 vom 10. Januar 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-01-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2010.109

FR: TI_GERICHTE 36.2010.109 du 10 janvier 2011

IT: TI_GERICHTE 36.2010.109 del 10 gennaio 2011

Regeste

Domanda sussidio 2010. Superamento limiti art. 29 cpv. 2 LCAMal. Diminuzione del reddito. Modalità di fissazione del nuovo reddito nel quale si computano gli assegni per i figli maggiorenni in formazione e reddito locativo

Erwägungen

E. 2

RegLCAMal indica poi come applicabili per analogia le direttive di applicazione dell'imposta alla fonte a carico dei lavoratori dipendenti non domiciliati, emanate dal Cantone. Queste direttive sono reperibili sul sito del cantone Ticino (http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IF/Direttive_2010/dir_01-2010.pdf e http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IF/Direttive_2010/dir_02-2010.pdf). In concreto questo TCA non condivide la prassi dell'amministrazione secondo cui gli assegni per i figli maggiorenni ancora agli studi e, conseguentemente, a carico dei genitori, non vadano computati nella determinazione del reddito da commutare a mano delle apposite tabelle. Ciò alla luce del fatto che, pur trattandosi di importi di denaro che sostanzialmente sono destinati ai figli stessi ancorché versati ai genitori che ne sono aventi diritto, costituiscono una parte del reddito conseguito dai genitori, reddito che viene assoggettato alle imposte. Le direttive di applicazione dell'imposta alla fonte a carico dei lavoratori dipendenti prevede che (direttiva 2):

Nello stesso senso la Direttiva 1 a pag. 6 che rammenta come, tra le prestazioni imponibili, debbano essere considerate:

Non sono invece ritenuti dalla direttiva gli assegni integrativi per i figli. Come visto nella prassi amministrativa gli assegni versati per i figli minorenni vengono calcolati nell'ambito della determinazione del reddito da commutare, in casu 2 assegni per CHF 200.00 ciascuno. Mentre lo stesso non avviene con gli assegni epr i figli minorenni. Alla luce della natura dell'assegno, della sua imponibilità, del fatto che lo stesso costituisce una entrata come indica l'art. 32 cpv. 1 litt. b RegLCAMal e considerato che con il rinvio alle direttive sull'imposizione alla fonte il legislatore ha richiamato nuovamente il principio del computo dell'importo tra quelli soggetti alla percezione delle imposte alla fonte, la decisione dell'amministrazione si rivela, su questo punto errata, purtroppo a sfavore dell'assicurato.

In sede di udienza il ricorrente è stato informato del fatto che qualora questa prassi non venisse condivisa dal TCA e questo importo venisse computato potrebbe sussistere una reformatio in pejus.

E. 2.2

(...) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l'amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l'utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall'assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui " Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo." Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario. (...) Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l'accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in "altri casi particolari". (...) Come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata l'esistenza di uno dei motivi di cui all'art. 67 vecchio Reg. LCAMal (art. 31 nuovo Reg. LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l'UAM deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico mediante l'utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito imponibile ipotetico mediante dette tabelle allestite dall'amministrazione cantonale delle contribuzioni. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, precise ed attagliate al caso concreto in cui vengono applicate. Per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza di cui all'inc. 36.2004.33 il TCA ha ammesso, come d'altra parte aveva fatto l'amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l'assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all'esercizio di attività remunerata un

dottorato di ricerca presso un'università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in cui era ricorrente un divorziato al quale l'amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004 (inc. 36.2004.129) questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell'affitto e del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze del 14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc. 36.2005.94-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005 (inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa del Tribunale del 30 novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67). Una volta accertato il reddito commutato allo stesso va aggiunto il valore locativo. Il ricorrente solleva il tema del valore locativo nel suo gravame contestando, come visto nelle considerazioni che precedono, il fatto che lo stesso sia ritenuto e rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento con gli inquilini. In merito questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha emesso diverse decisioni (l'ultima volta il 10 luglio 2010 nell'inc. 36.2010.66) in cui ha evidenziato: " ... nella sentenza 13 giugno 2006 in re Q. (36.2006.52) è stato evidenziato sul tema del valore locativo e più generalmente dei redditi computabili, nella sentenza 13 giugno 2006 in re Q. (36.2006.52) è stato evidenziato che per il calcolo del reddito autonomamente eseguito da parte dell'amministrazione il RLCAMal, agli art. 69 e 71, fa obbligo all'assicurato di fornire tutte le informazioni. Di questo reddito fa parte "ogni <altro> reddito (come recita l'art. 69), anche il reddito in natura o d'altra fonte" (sentenza 36.2006.52 pag. 6). Il tema pone la questione del valore locativo e della sua considerazione nella determinazione del reddito calcolato autonomamente dall'amministrazione che è stato abbozzato nella sentenza 24 ottobre 2005, in re S., 36.2005.117, senza dover essere risolta in quella sede. Nella sentenza 36.2006.52 in re Q. il TCA aveva considerato facente parte dei redditi di un giovane convivente con i genitori anche il valore di locazione della stanza messa a sua disposizione dai genitori. Il valore locativo di un immobile, come rammentato in una sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello del 21 dicembre 2006 (inc. 80.06.173 in re S.), secondo l'art. 20 cpv. 1 lett. b LT (come pure in virtù dell'art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD a livello federale), è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare. Oggetto dell'imposizione è "il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. (...)" L'art. 21 cpv. 2 LIFD precisa che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell'utilizzazione effettiva dell'abitazione al domicilio del contribuente. Come rammenta la sentenza cantonale citata: " Il riferimento alle condizioni locali usuali sta a significare che determinante per l'IFD rimane il valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il canone di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann , Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I 152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF 52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41). Il Tribunale federale ha stabilito che l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha il dovere di intervenire nella sua qualità di autorità di sorveglianza in materia di imposta federale diretta quando in un cantone i valori locativi scendono al di sotto della soglia del 70% del valore di mercato (Tribunale federale, 13

febbraio 1998, in RF 1998 p. 655 = ASA 67 p. 709). Il riferimento all'utilizzazione effettiva, dal canto suo, va inteso unicamente quale limitazione spaziale ma non temporale dell'uso dell'immobile da parte del proprietario. Con ciò il Legislatore federale ha voluto venire incontro a determinate situazioni, segnatamente a quelle di coniugi o vedovi, che, una volta allevati i figli, si ritrovano a vivere in abitazioni divenute troppo grandi, perché rispondenti alle esigenze di una famiglia numerosa. La prova della sottoutilizzazione dell'abitazione spetta al contribuente. Il Legislatore con il riferimento all'utilizzazione effettiva dell'abitazione non ha invece minimamente voluto venire incontro a chi, per ragioni proprie, occupa la propria abitazione, in particolare quella secondaria, solo durante determinati periodi dell'anno (Agner/Jung/Steinmann , op. cit., p. 93). (...)" La legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i cantoni ad assoggettare all'imposta sul reddito il valore locativo (in virtù del combinati disposti dell'art. 2 cpv. 1 lett. a e dell'art. 7 cpv. 1 LAID), pur non contenendo disposizioni relative alle modalità di accertamento del valore locativo e lasciando con ciò una certa qual latitudine ai Cantoni. In relazione alla questione a sapere in che misura il valore locativo possa essere inferiore rispetto al valore di mercato, l'art. 7 cpv. 1 LAID non pone alcun altro limite se non quello derivante dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). Come rammenta ancora la sentenza 21 dicembre 2006 della CDT: " L'Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156), ma che tuttavia in ogni caso il 60% del valore di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale dell'uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.). In seguito (DTF 125 I 65) ha ammesso che le disposizioni della legge tributaria turgoviese, secondo cui dal valore locativo – accertato caso per caso – deve essere effettuata una deduzione del 40%, possono essere applicate in modo conforme alla Costituzione e comunque non conducono necessariamente a risultati incostituzionali (nello stesso senso, si è pronunciata anche in relazione ad analoghe normative dei Cantoni Soletta [n. 2P.36/1999 del 3 novembre 2000] e Zurigo [2P.311/2001 del 5 aprile 2002]). (...)" Nel nostro diritto cantonale il capoverso 2 dell'art. 20 LT prevede che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell'accesso alla proprietà e della previdenza personale, sia stabilito al 60-70 per cento del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale. La norma codifica la prassi degli Uffici di Tassazione come ricorda il messaggio del Consiglio di Stato 5016 del 27 giugno 2000 relativo alla modifica della LT e del decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti (paragrafo B.I.8.). Come rammenta ancora la sentenza cantonale citata: " il legislatore ticinese ha codificato il principio secondo cui il valore locativo deve essere inferiore al valore di mercato (purché resti però fra il 60% e il 70%). Nel contempo, ha riaffermato che il calcolo deve avvenire applicando delle percentuali di conversione – differenziate a seconda della vetustà della stima – al valore di stima ufficiale. A tal fine, la circolare n. 15 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni stabilisce che il valore locativo di abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, di appartamenti in condominio e di case a schiera verrà stabilito in base ai seguenti criteri: per le abitazioni il cui valore locativo è già stato imposto negli anni precedenti viene riconfermato il valore locativo precedentemente tassato; per le nuove abitazioni monofamiliari, sempre che non ci siano altri elementi utili alla sua determinazione, il valore locativo da tassare corrisponde, di regola, al 95% del valore di reddito determinato dall'Ufficio di stima nell'ambito della decisione riguardante la stima ufficiale (questo valore risulta dalla scheda di calcolo della stima allegata alla

decisione sulla stima). In caso di manifesta divergenza tra il valore locativo dichiarato e il valore di reddito determinato dall'Ufficio di stima occorrerà operare le opportune correzioni atte a conseguire un valore locativo tassato che si situi entro i limiti del 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato per abitazioni dello stesso genere. In questi casi il valore locativo è determinato tenendo equamente conto del valore d'uso, del livello degli affitti pagati nella zona o ricorrendo a norme particolari (es. applicando una data quota per locale o per mq abitabile). Ne consegue che per le abitazioni il cui valore locativo era già imposto prima del periodo fiscale 2005 si applicano le percentuali seguenti al valore di stima ufficiale in vigore fino al 31 dicembre 2004: - 5%, se la stima è entrata in vigore fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 2004; - 6,5%, se la stima è entrata in vigore negli anni precedenti. Nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1° gennaio 1991 in poi si applica il 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30%. Questa Camera ha stabilito, a tale riguardo (cfr. CDT n. 178 del 26 settembre 1994 in RDAT I-1995 n. 22t, con riferimento a CDT N. 424 dell'11 novembre 1986 e CDT N. 498 del 12 dicembre 1986) che, in linea di principio, l'uguaglianza di trattamento non impedisce di procedere secondo parametri schematici. Si dovrà invece ricorrere a valutazioni individualizzate, per non ledere il principio della parità di trattamento, quando ricorrono circostanze del tutto particolari e o imprevedibili che rendono manifestamente insostenibile la stima ufficiale. Anche il Tribunale federale ha recentemente deciso che rientra fra i metodi compatibili con la LIFD per il calcolo del valore locativo quello previsto dal Canton Ticino, che consiste nel fondarsi sulle stime ufficiali cantonali degli immobili (sentenza n. 2A.484/2005 del 30 marzo 2006, consid. 3.1)." La Corte Cantonale ha, in conclusione della sua sentenza, dichiarato contraria alla legge la circolare 15/2005 della Divisione delle contribuzioni, secondo cui il valore locativo deve essere imposto sulla base di quello già tassato in precedenza. Come indicato quindi nell'ambito della determinazione del reddito lordo, che sarà successivamente commutato a mano delle apposite tabelle, l'amministrazione deve considerare anche il reddito derivante dal valore locativo, reddito che rispetta comunque criteri prudenziali (siccome fissato nel 60 – 70 % del valor di mercato delle pigioni). D'altro canto questo Tribunale ha sempre ammesso, per costante prassi, la deducibilità dal reddito lordo prima della sua conversione, solo degli alimenti versati e degli interessi passivi e quindi degli interessi sul debito ipotecario - in genere con diretta attinenza al reddito locativo - in questo senso TCA 36.2003.116 in re T. del 19 gennaio 2004; 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004, 36.2004.129 del 19 ottobre 2004, in re M., 36.2005.112 in re S. del 3 ottobre 2005 dove si sono escluse altre possibili deduzioni pur ammesse in sede fiscale: " ... le richieste ... di dedurre dal reddito lordo le importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state respinte da questo Tribunale - il ragionamento dell'assicurato non può essere seguito. La legge impone infatti di procedere come ha correttamente operato l'amministrazione, ossia dapprima accertando il reddito lordo, successivamente commutandolo come tale in reddito imponibile. Le spese sostenute dall'assicurato non possono giuridicamente essere ritenute, pur nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente deducibili. Pertanto, questo Tribunale non può aderire alla richiesta del ricorrente di eseguire la deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima di una conversione secondo le predette tabelle. Il principio della legalità impedisce, come detto, tale agire." Ne discende che, in caso di diminuzione del reddito ai sensi della lettera m dell'art. 67 RLCAMal nella versione precedente la modifica del 13 marzo 2007 vigente dal 1 gennaio 2007 (...), e quindi anche in caso di diminuzione effettiva del reddito locativo,

potevano essere ritenuti gli estremi di Legge per la determinazione autonoma da parte dell'UAM del reddito da convertire. Non però in caso di incidenza maggiore delle poste deducibili ammesse secondo costante giurisprudenza (più sopra citata), ossia dell'aumento degli oneri ipotecari. In effetti un siffatto aumento comporterebbe crescita nelle uscite e non diminuzione delle entrate ed i presupposti dell'art. 67 litt. m RLCAMal nella versione sino a fine 2006 non sarebbero adempiuti." Contrariamente all'assunto del ricorrente il valore locativo deve essere preso in considerazione per la determinazione del diritto al sussidio.

2.12. Questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve da ultimo analizzare se l'Ufficio prestazioni della Cassa cantonale ha correttamente proceduto alla determinazione del reddito conseguito da RI 1 nell'anno per il quale il sussidio è stato chiesto, ciò al fine di determinare una eventuale diminuzione dello stesso. A questo scopo la cassa ha acquisito il certificato di salario ed ulteriore documentazione trasmessa dall'assicurato stesso ad inizio marzo del corrente anno. Il ricorrente non discute, con il suo ricorso, questi aspetti che vanno comunque verificati d'ufficio. Dalla documentazione agli atti è desumibile come, in effetti, successivamente alla tassazione in discussione il reddito del ricorrente è regredito poiché egli ha rinunciato alla sua tredicesima per l'anno in corso, e ciò al fine di stare più vicino ai figli. In sede di risposta di causa l'amministrazione ha indicato, in maniera incontestata, il fatto che RI 1 percepirà netti nel 2010 CHF 94'151.00 a fronte di un reddito da lavoro nel periodo di tassazione 2007 di CHF 100'422.00. La Cassa ha quindi accertato la diminuzione del reddito ed ha proceduto alla determinazione del reddito lordo conseguito più di recente cifrandolo in CHF 9'011,60 mensili. A questa somma l'amministrazione ha aggiunto gli assegni famigliari per gli ultimi due figlioli avuti dal ricorrente e dalla moglie, non invece gli assegni percepiti per i primi due figli pari a CHF 500.00 complessivamente. In merito, in sede di udienza, il signor _____ dell'amministrazione cantonale ha precisato che "... ciò non è frutto di un errore ma di una scelta deliberata siccome gli assegni familiari per i figli maggiorenni vengono sostanzialmente considerati un reddito ad appannaggio dei figli. Mai nella prassi della Cassa sono stati computati nei redditi dei genitori". Il tema della determinazione del reddito da commutare è regolato all'art. 33 del RegLCAMal ove, per i dipendenti, è specificato l'obbligo di presentazione all'Istituto delle Assicurazioni sociali della seguente documentazione: " a) il certificato di salario rilasciato dal datore di lavoro; b) una dichiarazione che attesti eventuali altre entrate (reddito accessorio, reddito del coniuge o del partner registrato, reddito della sostanza, rendite, pensioni o altro), oppure l'esistenza di sostanza." La norma, come già evidenziato da questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni nella costante prassi citata nei considerandi precedenti, tende a comprendere tutti i redditi e le entrate, ciò che è desumibile dalla descrizione della lettera b) che indica la natura delle possibili entrate con una lista non esaustiva. L'art. 32 cpv. 2 RegLCAMal indica poi come applicabili per analogia le direttive di applicazione dell'imposta alla fonte a carico dei lavoratori dipendenti non domiciliati, emanate dal Cantone. Queste direttive sono reperibili sul sito del cantone Ticino (http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IF/Direttive_2010/dir_01-2010.pdf e http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IF/Direttive_2010/dir_02-2010.pdf). In concreto questo TCA non condivide la prassi dell'amministrazione secondo cui gli assegni per i figli maggiorenni ancora agli studi e, conseguentemente, a carico dei genitori, non vadano computati nella determinazione del reddito da commutare a mano delle apposite tabelle. Ciò alla luce del fatto che, pur trattandosi di importi di denaro che sostanzialmente sono destinati ai figli stessi ancorché versati ai genitori che ne sono aventi diritto, costituiscono una parte del reddito conseguito dai genitori, reddito che viene assoggettato

alle imposte. Le direttive di applicazione dell'imposta alla fonte a carico dei lavoratori dipendenti prevede che (direttiva 2): " Sono imponibili tutti i proventi compensativi in relazione con l'attività dipendente attuale, temporaneamente ridotta o interrotta. Sono pertanto imponibili in particolare le indennità giornaliere (AI, AINF, AD, assicurazioni malattia, per maternità e infortunio, ecc.), le rendite di invalidità (AI, AINF, previdenza professionale, ecc.), le prestazioni di terzi responsabili, gli assegni di nascita, per figli, di formazione e familiari versati direttamente dalla cassa al contribuente (i proventi compensativi imponibili sono descritti più in dettaglio nell'allegato elenco)." Nello stesso senso la Direttiva 1 a pag. 6 che rammenta come, tra le prestazioni imponibili, debbano essere considerate: " Assegni per i figli, altri assegni di famiglia, indennità per lavoro a squadre, di picchetto, di trasferimento, per lavoro notturno, per lavoro domenicale, per inconvenienti dovuti al lavoro. Tali indennità costituiscono parte integrante del salario imponibile anche quando sono disciplinate da un contratto collettivo di lavoro (CCL)." Non sono invece ritenuti dalla direttiva gli assegni integrativi per i figli. Come visto nella prassi amministrativa gli assegni versati per i figli minorenni vengono calcolati nell'ambito della determinazione del reddito da commutare, in casu 2 assegni per CHF 200.00 ciascuno. Mentre lo stesso non avviene con gli assegni epr i figli minorenni. Alla luce della natura dell'assegno, della sua imponibilità, del fatto che lo stesso costituisce una entrata come indica l'art. 32 cpv. 1 lett. b RegLCAMal e considerato che con il rinvio alle direttive sull'imposizione alla fonte il legislatore ha richiamato nuovamente il principio del computo dell'importo tra quelli soggetti alla percezione delle imposte alla fonte, la decisione dell'amministrazione si rivela, su questo punto errata, purtroppo a sfavore dell'assicurato. In sede di udienza il ricorrente è stato informato del fatto che "qualora questa prassi non venisse condivisa" dal TCA e "questo importo venisse computato potrebbe sussistere una reformatio in pejus" . Come rilevato, computando gli assegni per i figli maggiorenni in formazione, si concretizza una situazione peggiore per il ricorrente rispetto a quella ritenuta dalla Cassa nella sua decisione emessa su reclamo. Tuttavia, questo TCA, che in linea di principio può riformare una decisione a svantaggio del ricorrente dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. d LPGa; DTF 122 V 166), considerate tutte le circostanze del caso, rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà (cfr. sentenza del 23 giugno 2003, U 192/02; sentenza del 22 aprile 2003, U 334/02; sentenza del 2 giugno 2003, C 119/02; sentenza del 17 giugno 2003, H 313/01; DTF 119 V 249).

E. 7

aprile 2009 (36.2009.2) dove una madre, convivente con 3 figli maggiorenni si era pure vista apporre il limite di CHF 60'000.00 della persona sola. Se ne deve dedurre che nel caso concreto, correttamente la Cassa ha ritenuto il limite di reddito di CHF 110'000.00 (CHF 90'000.00 maggiorati di CHF 10'000.00 per ognuno dei due figli minorenni conviventi). Occorre ancora rilevare come il TCA, nella decisione 19 febbraio 2009 (36.2008.129) abbia esaminato il tema della verifica del superamento dei limiti fissati all'art. 29 cpv. 2 LCAMal anche nel caso di determinazione autonoma del reddito da parte dell'amministrazione e ciò prima della conversione a mano delle tabelle ovvero quando, come in concreto, l'assicurato subisce una diminuzione del reddito. Il TCA ha evidenziato in quel giudizio (c. 2.9. pag. 12 a 14) come: " ... nel Messaggio varato dal Consiglio di Stato non vi sono indicazioni al proposito. Nel Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze sul Messaggio n. 5974 del 9 ottobre 2007, al punto 3.5 intitolato "Esclusione alla riduzione di premio

LAMal" , i commissari hanno ribadito, confermandolo, lo scopo della norma e la volontà di imporre maggiore equità nella concessione dei sussidi: Governo con questa misura propone di eliminare dai beneficiari chi ha un reddito lordo alto e che grazie a una serie di deduzioni raggiunge un imponibile che dà diritto al sussidio. Secondo il Governo non si tratta di una misura che ha carattere prettamente di risparmio finanziario, ma di una misura di improntata all' equità. In effetti l' art. 65 LAMal prescrive che le riduzioni di premio devono essere riservate in primo luogo ad " assicurati di condizione economica modesta ". Appare quindi giustificato che tra i beneficiari non debbano figurare persone con redditi lordi o importi di sostanza importanti. Il discorso invece va differenziato per i minorenni e i giovani adulti in formazione per i quali la LAMal (art. 65 cpv. 1bis) prevede di concedere aiuti anche in presenza di un "reddito medio" . (...). Il legislativo non si è invece esplicitamente espresso circa l'applicazione del nuovo principio ai casi previsti dall'art. 31 LCAMal e quindi in caso di accertamento autonomo del reddito. La ratio della norma impone comunque la sua applicazione, per analogia, nei casi come quello in discussione. Sarebbe infatti scioccante che, dato il superamento dei limiti dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal, e, parallelamente, data una diminuzione del reddito o della sostanza, o il realizzarsi di altra ipotesi di cui all'art. 31 Reg LCAMal (citato per esteso sub. 2.2.) un assicurato potesse sfuggire al limite oggettivo - si ripete imposto per ragioni di equità, oltre che di risparmio - voluto dal legislatore. Palesemente la volontà del Parlamento, così come correttamente interpretata dall'amministrazione, era ed è quella di impedire la concessione di sussidi a detentori di sostanza significativa ed a coloro che beneficiano di redditi che superano i limiti, sia che gli stessi siano determinati in virtù della tassazione di riferimento sia che siano calcolati dall'amministrazione come imposto dall'art. 31 LCAMal. Alla luce di quanto precede questo Tribunale ritiene che, a prescindere dalla formulazione apparentemente restrittiva dell' art. 29 cpv. 2 LCAMal, il principio del limite oggettivo dei redditi (rispettivamente della sostanza) che questo disposto enuncia debba essere applicato non soltanto ai casi in cui il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera gli importi di Fr. 60 ' 000.- (lett. b), rispettivamente di Fr. 80 ' 000.- (lett. c) o di Fr. 90 ' 000.- (lett. d), ma esteso anche ai casi di accertamento autonomo del reddito in assenza della tassazione applicabile. Con questa soluzione si evita che una parte degli assicurati oggettivamente esclusi dal diritto al sussidio possono farvi ricorso grazie a modifiche poco significative di reddito e sostanza o a seguito di un cambiamento nello stato civile. Con questa interpretazione ed applicazione della norma viene salvaguardata la parità di trattamento tra gli assicurati oltre che, certo in maniera non significativa, alleggerito il compito amministrativo dell'Ufficio assicurazione malattia. Una diversa soluzione, derivante dall'interpretazione letterale dell' art. 29 cpv. 2 LCAMal, darebbe luogo, come indicato, ad una ingiustificata disparità di trattamento tra gli assicurati il cui diritto alla riduzione del premio LAMal è stabilito sulla base della tassazione applicabile (art. 30 LCAMal) e gli assicurati per i quali la loro domanda viene decisa al di fuori della tassazione applicabile mediante accertamento manuale dei redditi (art. 31 RLCAMal) che presentassero valori di patrimonio o reddito elevati. Stante quanto precede, è pertanto corretto che anche agli assicurati il cui reddito viene accertato autonomamente venga applicato il nuovo art. 29 cpv. 2 LCAMal. La conclusione a cui è giunto l' Ufficio assicurazione malattia va dunque tutelata." 2.9. Occorre ora esaminare se la Cassa ha determinato in maniera corretta i redditi "registrati nella tassazione applicabile" (art. 29 cpv. 2 litt. d. LCAMal). Il ricorrente contesta infatti che, per la determinazione del reddito che esclude la percezione del sussidio, sia computato il reddito locativo, egli evidenzia poi, con

un esempio, la differenza che tale computo comporti per il proprietario di un immobile e per un locatario. La lamentela, pur comprensibile, non può essere ritenuta in questa sede. Infatti il legislatore ha manifestato chiaramente la sua volontà esplicitando in maniera precisa cosa intenda per redditi registrati nella tassazione applicabile, termini usati all'art. 29 cpv. 2 litt. d LCAMal, come riportato in precedenza l'esecutivo cantonale, in questo seguito dal legislativo, ha ritenuto che il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile corrispondesse alla " ... cifra 9 della notifica di tassazione, sulla base della sistematica attuale ..." (M 5794 loc. cit.) Ora la "cifra 9 della notifica di tassazione" attuale riprende il totale dei redditi, siano essi provento dell'attività dipendente e/o indipendente del contribuente, il reddito da capitali ed il valore locativo. Non può essere qui ritenuta una disparità di trattamento tra il locatore ed il proprietario di un immobile da lui occupato (e che si vede conseguentemente computare il valore locativo) siccome le situazioni giuridiche appaiono diverse tra loro. Il legislatore ha ritenuto di differenziare, con il computo del valore locativo tra i redditi di cui all'art. 29 cpv. 2 LCAMal, le situazioni diverse di locatore e proprietario senza commettere arbitrio per il privilegio comunque connesso all'uso dell'abitazione propria, alla modalità di calcolo del valore locativo stesso, comunque inferiore ai reali valori di mercato, e considerando l'immobile alla stregua di un valore economico che produce un reddito. La situazione in cui si trovano proprietario e locatore, nel contesto della cifra 9 della notifica di tassazione sopra richiamata, non è quindi sostanzialmente diversa, il locatario non può dedurre il canone della locazione ed il proprietario gli eventuali interessi passivi. Questa Corte, alla luce della manifesta volontà del legislatore, deve attenersi alla stessa e computare nel totale dei redditi di cui all'art. 29 cpv. 2 LCAMal anche il valore locativo, non potendosene scostare, non apparendo tale volontà in contrasto con la parità di trattamento dovuta ai cittadini.

2.10. Da quanto precede discende che nel computo del reddito esclusivo del diritto all'aiuto sociale debbano essere compresi solo i figli sino ai 18 anni, motivo per cui, in concreto, va ritenuto un importo di CHF 90'000.00 per la famiglia cui se ne devono aggiungere 10'000.00 per ogni figlio sino ai 18 anni. D'altro canto detto importo va raffrontato con i redditi contenuti alla cifra 9 della decisione di tassazione relativa al 2007 e concernente il qui ricorrente, somma che deve contemplare anche il valore locativo. Nel caso del qui ricorrente l'importo di esclusione va quindi calcolato in CHF 110'000.00. La somma totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile di RI 1 e _____ supera detto importo siccome si situa a CHF 111'986.00. La decisione dell'amministrazione, su questo aspetto, si rivela pertanto corretta e va condivisa. L'interpretazione che l'amministrazione da dei termini contenuti usati all'art. 29 cpv. 2 LCAMal in particolare alla lettera d) è quindi corretta ed armonica rispetto alle altre norme della medesima legge, tale interpretazione non crea neppure disparità di trattamento, da un lato, e non viola, come detto, l'art. 65 cpv. 1 bis LAMal.

2.11. Nell'esame della domanda di RI 1 e _____ l'amministrazione ha ritenuto una diminuzione del reddito ed ha calcolato autonomamente le nuove entrate della famiglia – che ha raffrontato all'importo dell'art. 29 cpv. 2 litt. d. LCAMal come specificato nelle considerazioni che precedono – e lo ha poi commutato per la verifica del diritto al sussidio. In questa sede occorre esaminare se l'Ufficio prestazioni ha agito correttamente. Va rammentato che, quando l'amministrazione accerti un caso di diminuzione del reddito a norma dell'art. 31 litt. m. Reg. LCAMal, essa deve provvedere ad una precisa determinazione del nuovo reddito conseguito dall'assicurato per la sua successiva trasformazione a mano delle apposite tabelle; allo stesso vanno di seguito aggiunti l'eventuale valore locativo e quindi dedotti gli importi versati per gli interessi passivi sul

debito ipotecario ed eventuali alimenti. In questo senso la prassi di questo Tribunale è costante. Il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (v.: da ultimo sentenza 19 luglio 2010 inc. 36.2010.66; sentenze del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; sentenze del 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; sentenza del 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; sentenza del 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) e si è così espresso: "

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.